



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 48 DEL 30-06-2021

**OGGETTO:** DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 09.03.2021- INTEGRAZIONE PER RIDUZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA PANDEMIA DI COVID – 19 E PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE RATE DELLA TARI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Giugno, con inizio alle ore 18:45, nella sala delle adunanze, in seduta straordinaria di seconda convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MASSIDDA PAOLA	X		14	CASTI GIUSEPPE	X	
2	COSSU MANOLO	X		15	MORITTU PIETRO		X
3	SERAFINI MARCO ANTONIO	X		16	FANTINEL FEDERICO	X	
4	PINNA SILVIA	X		17	FRATERNALE IVONNE	X	
5	UCCHEDDU MAURO		X	18	USAI MASSIMO	X	
6	MARRAS DANIELA	X		19	PIANO BRUNO UGO	X	
7	PIRAS MATTEO	X		20	CANNAS CARLA	X	
8	ROSAS ANGELO	X		21	SPANU GIOVANNI	X	
9	SANTORU GIORGIO	X		22	SODDU SILVIO MARCO	X	
10	ZONZA MASSIMILIANO	X		23	CERA ELEONORA		X
11	LEBIU ADOLFO	X		24	GARAU DANIELA	X	
12	CAREDDU MAURO		X	25	STIVALETTA MICHELE		X
13	CRAIG MARCO	X					

N° Presenti: 20 (Sono presenti in Videoconferenza i Consiglieri Cossu, Serafini, Piras, Rosas, Zonza, Craig, Fraternali, Piano, Usai, Garau) N° Assenti: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

La Presidente, Sig.ra DANIELA MARRAS, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 26 del 24.06.2021, redatta dall'Ufficio Tributi, avente per oggetto “Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.03.2021- Integrazione per riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 a favore di alcune categorie di utenze non domestiche a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid – 19 e proroga dei termini di versamento delle rate della Tari anno 2021”

La Presidente chiede all'Assessore Guerrieri se deve aggiungere ulteriori informazioni in merito alla proposta esposta nella scorsa seduta consiliare del 28 Giugno, andata deserta per il venir meno del numero legale

L'assessore Guerrieri riprende l'esposizione.

(Alle ore 19,00 entra in sala il consigliere Stivaletta: presenti 21)

Il consigliere Fantinel ritiene che il Comune di Carbonia faccia meno rispetto ad altri Comuni dell'Isola, anche limitrofi. Ritiene che le risorse a disposizione debbano essere utilizzate. Afferma che relativamente alle categorie inserite nella fascia di maggior agevolazione – pari all'80 % - l'Amministrazione avrebbe dovuto arrivare al 100 % in virtù delle gravi difficoltà affrontate in quanto anche pagare il 20 % del tributo in questi casi risulta pesante quando la propria attività si è dovuta fermare completamente. Dichiaro di esternare la propria posizione in sede di dichiarazione di voto.

Il consigliere Casti ritiene positiva la delibera in oggetto, in linea con le decisioni adottate dal Governo Centrale per far sì che gli Enti Locali godano delle risorse a sostegno delle attività artigianali e imprenditoriali. Evidenzia la consistente riduzione a vantaggio delle categorie di fascia A, le più disagiate che hanno maggiormente sofferto la fase pandemica, come estetisti, barbieri, parrucchieri oltre a buona parte del settore della ristorazione e del turismo. Afferma che avrebbe ulteriormente allungato la dilazione prevista per i pagamenti. Dichiaro di votare convintamente a favore di questa delibera evidenziando però l'assenza di aiuti da parte della RAS, nei cui cassetti giacciono ferme molte richieste da parte di tutti i settori, e il Comune di Carbonia che avrebbe potuto destinare maggiori risorse, specie in favore delle Partite IVA, come invece fatto da altri comuni limitrofi, come segno di vicinanza verso chi è in forte difficoltà, tenuto conto che Carbonia è essenzialmente una Città di servizi, in particolare a livello commerciale.

La consigliera Cannas ricorda le disposizioni di legge previste in materia di aiuti agli Enti Locali che prevedono l'erogazione di un contributo in loro favore, e nello specifico, i Comuni possono utilizzare le risorse 2020 per agevolazioni sulla TARI. Rileva che il fondo di solidarietà ha anche finalità di perequazione ed è chiara la volontà di venire incontro a tutta la Città. Contesta la linea adottata dalla Giunta e il mancato coinvolgimento dei consiglieri della 3<sup>a</sup> Commissione e delle associazioni interessate, in particolare da parte dell'assessore Guerrieri. Dichiaro di accogliere la delibera ma ritiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto e potuto fare di più verso tutte le attività, tenuto conto che le somme arrivano dallo Stato.

Il consigliere Stivaletta rileva che si sta tornando lentamente alla normalità nella vita quotidiana. Evidenzia che viene posticipato il pagamento delle rate. Ritiene che da parte della minoranza sia doveroso mantenere il numero legale affinché l'atto venga votato e la cittadinanza abbia una risposta immediata.

Il consigliere Piras ricorda che quello odierno è un Consiglio Comunale in 2<sup>a</sup> convocazione dove il numero legale è garantito dalla presenza di 8 consiglieri. Si scusa per l'assenza nella scorsa seduta, fatto abbastanza raro per lui in tutto l'arco della consiliatura. Rileva, con rammarico, come la scarsità di risorse a disposizione non consente di fare grandi interventi. Evidenzia in particolare come gli Enti Locali debbano operare garantendo il pareggio di bilancio e ciò comporta che lo sgravio di qualcuno comporta maggiori esborsi a carico di altri a differenza dello Stato che può operare in una situazione di deficit. Dichiaro di non essere a conoscenza, ad oggi, di Comuni che abbiano previsto sconti maggiori del nostro Comune. Evidenzia che alcune attività hanno aumentato il loro fatturato e non possono pertanto essere premiate. Ritiene difficile trovare una soluzione ottimale per compensare i danni causati dalla pandemia

La consigliera Fraternali lamenta il mancato coinvolgimento e la mancata condivisione del provvedimento non solo con la minoranza ma forse anche con la maggioranza. Rileva che trattasi di trasferimenti da parte del Governo evidenziando che da parte del Comune sia stata fatta una distribuzione a pioggia che non tiene conto delle differenti situazioni. Puntualizza che il Comune può integrare con risorse proprie e l'azione politica sarebbe stata proprio quella. Sottolinea che ci sono attività che hanno prodotto minori quantità di rifiuti per

effetto della riduzione dell'attività, e chiede a tale proposito se è stata valutata l'ipotesi di chiedere una compensazione alla società che gestisce l'appalto dei rifiuti in considerazione della riduzione di rifiuti prodotti a causa della chiusura. Dichiarò di essere favorevole per l'adozione di tutte le misure di sostegno in favore delle attività produttive e non.

Il consigliere Spanu sottolinea che la minoranza è sempre presente per votare a favore di atti importanti per la comunità

L'assessore Guerrieri precisa che la posticipazione delle scadenze è stata disposta dal Comune puntualizzando che le stesse sono addirittura migliorative rispetto quelle previste dal Governo e questo rappresenta un fatto politico. Evidenzia che lo slittamento al 2022 della terza rata è fattibile in quanto compatibile con le disponibilità di cassa. Ribadisce le modalità con cui sono state definite le fasce. Ribatte, con riferimento al consigliere Casti, che manca un solo attore che è la RAS perché il Comune è presente. Replica che il consigliere Casti conosce bene la situazione finanziaria del Comune ricordando che durante il suo mandato si procedette al riaccertamento straordinario dei residui e alla formalizzata della situazione difficile di bilancio addirittura deficitaria che necessita di tanti anni per essere ripianata. Dichiarò che non è possibile integrare le risorse statali con quelle comunali. Precisa che tutti i Comuni stanno utilizzando solo risorse statali e c'è chi ha utilizzato queste risorse proprie e ha poi dovuto incrementare le utenze domestiche. Ritiene che scegliere la scelta delle tipologie di contribuenti da agevolare è una scelta politica importante che il Comune di Carbonia ha fatto. Il Comune di Carbonia ha deciso di diversificare le categorie in ragione del differente grado di difficoltà che hanno dovuto affrontare durante la pandemia e questo rappresenta una scelta politica. In relazione a quanto chiesto dalla consigliera Fraternali afferma che è possibile che se si registrano delle discrasie nell'attribuzione delle diverse aliquote di sgravio, il contribuente che ritiene essere stato danneggiato potrà sempre eccepirlo. Dichiarò di voler ringraziare i consiglieri di minoranza per l'atteggiamento favorevole e per l'importanza che la delibera in oggetto ha per tutta la Cittadinanza che, tiene a ribadirlo, è stata adottata con la massima possibile equità.

Il consigliere Casti dichiara di avere già comunicato, come gruppo, il voto a favore della delibera che va a vantaggio di coloro che svolgono attività nel Comune e che quotidianamente hanno affrontato, durante questa pandemia, tantissime difficoltà. Ritiene di dover tralasciare le affermazioni dell'assessore in merito al riaccertamento straordinario dei residui sottolineando che tutti i Comuni d'Italia agiscono secondo quello che la legge vigente consentiva loro di fare e non secondo quello che ognuno riteneva a prescindere dalla legge. Ricorda che tutti i comuni italiani hanno fatto un'operazione di eliminazione dei residui dovuta alle nuove disposizioni di legge, e ciò ha comportato un disavanzo tecnico che deve essere ripianato nei prossimi anni e tutto ciò ha riguardato tutti i Comuni d'Italia. Ritiene che l'attuale maggioranza abbia deciso di agire secondo delle scelte politiche ben precise rispettabili ma da lui non condivisibili spesso votando gli atti in solitaria senza tenere conto della minoranza. Ribadisce che il Movimento 5S non ha i numeri e questo è un dato di fatto.

Il consigliere Stivaletta dichiara di aver già fatto intendere la propria posizione e ritiene importante poter dire che l'atto va incontro alle attività cittadine che hanno bisogno di sostegno. Evidenzia che le scelte riguardano la postdatazione delle scadenze. Ribadisce il voto favorevole all'atto che va incontro alle esigenze della Città.

Il consigliere Piras dichiara il voto favorevole all'atto che va incontro a tutte le attività in gravi difficoltà per la pandemia. Ritiene di non concordare sul fatto che tutti i Comuni sono in disavanzo come il Comune di Carbonia. Ribadisce il voto favorevole del M5S.

Il consigliere Spanu conferma il voto favorevole all'atto. Ritiene che oggi l'80 % dei cittadini ha capito che la precedente consiliatura avrebbe meritato la riconferma, rispetto al M5S che ritiene abbia fallito la propria missione politica.

Il consigliere Usai si ritiene a disagio perché è da cinque anni che la maggioranza ha sempre dimostrato astio verso la minoranza che invece in più di un'occasione ha garantito la presenza e il numero legale. Dichiarò di non aver compreso le dichiarazioni della Sindaca sulla stampa. Tiene a sottolineare lo scarso coinvolgimento delle commissioni e dei consiglieri nelle decisioni. Ritiene che l'atto in oggetto, pur contestabile nel suo complesso, in quanto migliorabile a maggior vantaggio dei cittadini, sia da approvare per i risvolti positivi a vantaggio della Città. Ritiene che i problemi del M5S siano al loro interno e considera inopportuno scaricare le responsabilità alla minoranza.

Esauriti gli interventi la Presidente pone in votazione la proposta in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	21
CONSIGLIERI ASSENTI	4 (Uccheddu – Careddu – Morittu - Cera)
CONSIGLIERI VOTANTI	21
CONSIGLIERI FAVOREVOLI	21

Pertanto

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti lo Statuto e il Regolamento Comunale;

Visto il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere dei Revisori dei Conti;

Visto l'esito della votazione;

#### DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione n. 26 del 24.06.2021, redatta dall'Ufficio Tributi, avente per oggetto “Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.03.2021- Integrazione per riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 a favore di alcune categorie di utenze non domestiche a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid – 19 e proroga dei termini di versamento delle rate della Tari anno 2021”;

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	21
CONSIGLIERI ASSENTI	4 (Uccheddu – Careddu – Morittu - Cera)
CONSIGLIERI VOTANTI	21
CONSIGLIERI FAVOREVOLI	21

Pertanto

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara immediatamente esecutiva la delibera di approvazione della sotto riportata proposta

\*\*\*\*\*

Proposta N. 26 del 24-06-2021, redatta dall'Ufficio TRIBUTI

Oggetto: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.03.2021- Integrazione per riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 a favore di alcune categorie di utenze non domestiche a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid – 19 e proroga dei termini di versamento delle rate della Tari anno 2021

L'assessore al Bilancio Programmazione e Tributi

Premesso che:

- l'art. 1, cc. 639-737, L. 24 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la IUC (Imposta unica comunale), a sua volta costituita da tre componenti, delle quali la TARI (tassa sui rifiuti) è destinata a finanziare i soli costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 deve essere, in ogni caso, assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti urbani;

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il decreto 13 gennaio 2021 che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: “4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”

Visto il vigente Regolamento IUC, ancora in vigore limitatamente alla parte disciplinante la TARI, modificato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.03.2019;

Considerato che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.03.2021 avente a oggetto: “Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 secondo quanto previsto dal metodo tariffario per il servizio integrato di igiene urbana e servizi complementari – delibera Arera n. 443/2019/RIF del 31.10.2019 – MTR”, è stato approvato il PEF 2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.03.2021 sono state approvate per l'anno 2021 le Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

- con Deliberazione n. 24 del 21.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs n.267 del 2000 e art. 10 D.Lgs n. 118 del 2011);

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Delibere di Giunta Regionale emanate in materia di contrasto alla diffusione della pandemia;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

Visto l'art 6 del Decreto Legge n. 73 del 26.05.2021 - c.d "Decreto Sostegno bis" - rubricato: "Agevolazioni Tari" che dispone: "1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TA

RI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione, riconducibile alle utenze non domestiche, assegnata a ciascun Ente, ai sensi all'art 6 del Decreto Legge n. 73/2021 su citato, e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL, e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Carbonia la somma di € 192.560,00;

Visto, inoltre, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) con cui sono stati trasferiti al Comune di Carbonia € 1.077.390,22 di cui € 364.357,00 per finanziare le riduzioni Tari per l'anno 2020 a favore delle Utenze non domestiche penalizzate dalla chiusura delle attività economico commerciali imposta dal Governo per il contenere la diffusione dell'epidemia di Covid -19;

Dato atto che, a valere sulle generali risorse di cui al decreto n. 59033 citato residuano, in avanzo vincolato, € 316.681,00, che possono essere utilizzati per far fronte alle riduzioni Tari per l'anno 2021;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

Dato atto della necessità di venire incontro, prioritariamente, in un generale contesto di riduzione dei fatturati della gran parte delle attività economiche, a quei soggetti le cui attività siano caratterizzate da promiscuità di persone o di clientela, come tali più sensibili ai rischi di contagio e pertanto a contrazioni derivanti dalla pandemia;

Ritenuto che, in virtù del succitato disposto normativo, per l'annualità di competenza 2021 sia opportuno introdurre una riduzione tariffaria per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte a ruolo, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e

regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown e della minore produzione di rifiuti venuta a determinarsi a causa della chiusura delle stesse attività economiche;

Dato atto che le riduzioni Tari per l'anno 2021 possono essere finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, ancora da quantificarsi in via definitiva, e pari in via presuntiva ad € 192.560,00 e, per la rimanente parte, mediante fondi previsti dall'art. 106 del D.L. n.30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, e stanziati nell'avanzo vincolato, per l'importo di € 316.681,00, per un totale complessivo presunto di € 509.241,00;

Considerato che le utenze non domestiche a cui riconoscere d'ufficio la riduzione sono suddivise tenendo conto delle tipologie di attività, a loro volta collegate alle categorie di cui allegato n. 1 del DPR n. 158 del 1999 e che la riduzione, che inciderà sulla quota fissa e sulla quota variabile del tributo, è stabilita in tre fasce, di cui una ricomprendente le attività per le quali non è prevista nessuna riduzione, e le restanti comprendenti, rispettivamente, una riduzione del 80% e del 35% del tributo, in considerazione del maggior tempo di chiusura dell'attività economica e/o delle restrizioni imposte dalle norme volte a contenere la diffusione dell'epidemia di Covid – 19 e della potenziale minore produzione di rifiuti determinatasi in conseguenza della chiusura delle stesse attività, oltre che della limitazione imposta alla libera circolazione delle persone. Tale agevolazione viene concessa, inoltre, tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche;

Dato atto di stabilire nel seguente modo le riduzioni in questione del tributo per il solo anno 2021:

#### Fascia 1°

Attività che non beneficiano di nessuna riduzione: i distributori di carburante, case di cura e riposo, gli ospedali, gli uffici pubblici e privati, le agenzie funebri, le agenzie assicuratrici/finanziarie, gli studi professionali e medici, le banche e gli istituti di credito, le ferramenta, le edicole, le farmacie/parafarmacie, i tabaccai, le plurilicenze, i supermercati, le rivendite di: pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi e generi alimentari, le plurilicenze alimentari e/o miste, le ortofrutta, le pescherie, gli ipermercati di generi misti, le produzioni alimentari, i banchi di mercato di beni durevoli e generi alimentari, i partiti politici, i sindacati.

#### Fascia 2°

Riduzione riconosciuta d'ufficio nella misura del 80% della tariffa generale (quota fissa+ quota variabile) approvata con deliberazione di C.C. n. 14 del 09.03.2021, per le sole utenze non Domestiche appartenenti alle categorie come sotto meglio specificato:

<b>Tipologia di attività (compresi i relativi magazzini/uffici e pertinenze varie)</b>
Musei, biblioteche, scuole di ogni genere (ad eccezione degli asili nido, scuole materne, elementari e medie) primarie, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e Teatri
Impianti sportivi
Strutture ricettive di ogni genere con o senza ristorante
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Parrucchieri, barbieri, estetisti, Tatoo e centri estetici in genere (compresi quelli per gli animali)
Sale bingo e di scommesse
Discoteche, sale da ballo e simili

#### Fascia 3°

Riduzione riconosciuta d'ufficio nella misura del 35% della tariffa generale (quota fissa + quota variabile) approvata con deliberazione di C.C. n. 14 del 09.03.2021, per le sole utenze non Domestiche appartenenti a tutte le altre tipologie di attività non rientranti nelle precedenti fasce;

Rilevato che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile, in maniera presuntiva, in misura pari alle somme a disposizione per il finanziamento di tali riduzioni e più sopra riportata, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio ovvero con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 e con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

Dato atto che, qualora le riduzioni deliberate con la presente, dovessero eccedere il limite delle risorse assegnate e a disposizione, queste saranno rideterminate in misura proporzionale alla rideterminazione delle risorse a disposizione;

Considerato che le riduzioni saranno riconosciute d'Ufficio e che quindi è necessario, prima dell'emissione del ruolo, predisporre i conseguenti adeguamenti al sistema informatico e che lo stesso sistema è in fase di aggiornamento al nuovo metodo di pagamento con PagoPa, si ritiene opportuno spostare, per il solo anno 2021, i termini di pagamento del tributo, rispetto a quanto previsto dall'art. 22 dal vigente regolamento comunale, nei seguenti termini:

- 1° Rata: scadenza il 01.11.2021
- 2° Rata: scadenza il 01.12.2021
- 3° Rata: scadenza il 01.02.2022
- 4° Rata: scadenza il 01.04.2022

Visto l'art. 53, comma 1, del D.L. n.73/2021, in base al quale “.....*al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021....*”;

Dato atto che la somma assegnata al Comune di Carbonia è pari ad € 298.588,00;

Ritenuto opportuno l'utilizzo di quota parte dell'assegnazione del fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 citato, con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche, permettendo lo stesso articolo, oltre agli interventi di specifico sostegno alimentare, anche il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; l'espressione “utenze domestiche”, per concorde orientamento, può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. N.158/1999;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2014 e successive modificazioni, di cui l'ultima approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 2019, ancora in vigore per la parte concernente la Tari;

#### PROPONE AL CONSIGLIO

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di integrare la delibera di C.C. n. 14 del 09.03.2021, e di approvare le riduzioni, per il solo anno 2021, della Tassa sui Rifiuti (TARI) a favore delle Utenze non domestiche, nella seguente misura:

#### Fascia 1°

Attività che non beneficiano di nessuna riduzione: i distributori di carburante, case di cura e riposo, gli ospedali, gli uffici pubblici e privati, le agenzie funebri, le agenzie assicuratrici/finanziarie, gli studi professionali e medici, le banche e gli istituti di credito, le ferramenta, le edicole, le farmacie/parafarmacie, i tabaccaia, le plurilicenze, i supermercati, le rivendite di: pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi e generi alimentari, le plurilicenze alimentari e/o miste, le ortofrutta, le pescherie, gli ipermercati di generi misti, le produzioni alimentari, i banchi di mercato di beni durevoli e generi alimentari, i partiti politici, i sindacati.

#### Fascia 2°

Riduzione riconosciuta d'ufficio nella misura del 80% della tariffa generale (quota fissa+ quota variabile) approvata con deliberazione di C.C. n. 14 del 09.03.2021, per le sole utenze non Domestiche appartenenti alle categorie come sotto meglio specificato:

<b>Tipologia di attività (compresi i relativi magazzini/uffici e pertinenze varie)</b>
Musei, biblioteche, scuole di ogni genere (ad eccezione degli asili nido, scuole materne, elementari e medie) primarie, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e Teatri
Impianti sportivi
Strutture ricettive di ogni genere con o senza ristorante
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Parrucchieri, barbieri, estetisti, Tatoo e centri estetici in genere (compresi quelli per gli animali)
Sale bingo e di scommesse
Discoteche, sale da ballo e simili

#### Fascia 3°

Riduzione riconosciuta d'ufficio nella misura del 35% della tariffa generale (quota fissa + quota variabile) approvata con deliberazione di C.C. n. 14 del 09.03.2021, per le sole utenze non Domestiche appartenenti a tutte le altre tipologie di attività non rientranti nelle precedenti fasce;

- 3) di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto precedente, stimate complessivamente ed in maniera presuntiva, sulla base delle simulazioni effettuate, in misura pari alle somme a disposizione per il finanziamento di tali riduzioni e più sopra riportate, rientrano nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio ovvero con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del D. L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 e con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- 4) di dare atto che qualora le riduzioni deliberate con la presente, dovessero eccedere il limite delle risorse assegnate e a disposizione, queste saranno rideterminate in misura proporzionale alla rideterminazione delle risorse a disposizione;
- 5) di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio;
- 6) di modificare, per l'annualità 2021, le date di scadenza delle rate Tari, come da seguente

prospetto:

- 1° Rata: scadenza il 01.11.2021

- 2° Rata: scadenza il 01.12.2021

- 3° Rata: scadenza il 01.02.2022

- 4° Rata: scadenza il 01.04.2022

7) Di dare mandato all'ufficio servizi sociali, in relazione all'utilizzo dei fondi di cui all'art. 53, comma 1, D.L. 71/2021, di prevedere, nell'individuazione delle procedure di assegnazione delle somme agli aventi diritto, che una quota parte possa essere destinata al pagamento delle bollette relative ai servizi rifiuti, utenze domestiche;

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività;

9) Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la deliberazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

LA PRESIDENTE  
DANIELA MARRAS

IL SEGRETARIO GENERALE  
ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa